



**COMUNE DI DELLO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

Codice ente 10316	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 12 in data: 29/05/2023	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addi ventinove del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	CANINI RICCARDO	SI		8	GANDINI FABIO	SI	
2	CAVALLI ROSSELLA	SI		9	BOLDRINI AMBRA	SI	
3	CONTESSA GIUSEPPE	SI		10	CRISTINI MATTEO	SI	
4	COLOSSI MARCELLO	SI		11	TOMASONI GIUSEPPE	SI	
5	PINSI MARIA ASSUNTA	SI		12	FORZANINI ELISABETH	SI	
6	SIMONELLI ALBERTO	SI		13	GASPARI GIOVANNI		SI
7	BARILARI MARCELLO	SI					

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Silvio Masullo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Canini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco Riccardo Canini facendo osservare che la tariffa viene costruita sul totale del PEF approvato: tanto è il costo, tanta è la suddivisione fra gli utenti. Ribadisce che è un obbligo di legge che il costo del servizio sia pagato totalmente dalle entrate della tassa sui rifiuti. Con questa revisione delle tariffe, essendo un calcolo molto complesso, rispetto allo scorso anno ci saranno utenze che avranno diminuzione del costo del 10% o del 15% ed altri che avranno aumenti di pari importo ma la media è quella di incremento del PEF, pari a circa il 5,6%.

Terminata l'illustrazione il Sindaco chiede se vi siano osservazioni o domande. Prende la parola il consigliere Cristini che chiede se si sia cercato di favorire determinate situazioni nella costruzione delle tariffe.

Risponde il Sindaco dicendo che trattandosi, come detto, di un calcolo molto complesso non si è in questa fase ipotizzato alcuna diversificazione, perché si è praticamente blindati dal totale che deve essere pari al costo effettivo. Se dovessero esserci casi di sofferenza o particolari situazioni, si farà come si è sempre fatto, interessando i servizi sociali e prevedendo interventi mirati.

Successivamente il consigliere Cristini chiede se si sia fatta un'operazione di verifica delle varie situazioni relativamente a chi paga e chi no.

Risponde il sindaco dicendo che gli uffici hanno la situazione sotto controllo anche se la TARI è quella che storicamente riscontra meno successo e viene più frequentemente dimenticata dai cittadini. E' un dato che non si spiega ma è così. Il cambio di gestore ha comunque portato il risultato di avere sistemato anche alcune situazioni di evasione, anche se i controlli incrociati mi dicono siano molto complessi da realizzare.

Concluso l'intervento il sindaco mette in votazione la delibera

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale adottata nella medesima seduta con cui è stato approvata, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di euro 619.356,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...";

Considerato che:

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-*quinquies* del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,18872	€ 74,64465
2 componenti	€ 0,22175	€ 134,36035
3 componenti	€ 0,24770	€ 149,28929
4 componenti	€ 0,26893	€ 186,61162
5 componenti	€ 0,29016	€ 231,39839
6 o più componenti	€ 0,30668	€ 253,79181

UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa € / mq. effettivo		Tariffa € / mq.
Attività	Parte fissa	Parte variabile		
<b>1</b> Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,31494	€ 1,51485	€ 1,82980	
<b>2</b> Cinematografi e teatri	€ 0,21487	€ 1,03521	€ 1,25008	
<b>3</b> Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,30023	€ 1,44929	€ 1,74952	
<b>4</b> Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,51804	€ 2,48795	€ 3,00599	
<b>5</b> Scuole privati e oratori	€ 0,22370	€ 1,06971	€ 1,29341	
<b>6</b> Esposizioni, autosaloni	€ 0,20015	€ 0,97310	€ 1,17325	
<b>7</b> Alberghi con ristorante	€ 0,96544	€ 4,64118	€ 5,60662	
<b>8</b> Alberghi senza ristorante	€ 0,59751	€ 2,87098	€ 3,46849	
<b>9</b> Case di cura e riposo	€ 0,73585	€ 3,52661	€ 4,26246	
<b>10</b> Ospedali	€ 0,62989	€ 3,04006	€ 3,66995	
<b>11</b> Uffici, agenzie	€ 0,62989	€ 3,02971	€ 3,65960	
<b>12</b> Banche ed istituti di credito e studi professionali	€ 0,62989	€ 3,02971	€ 3,65960	
<b>13</b> Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 0,70642	€ 2,81232	€ 3,51873	
<b>14</b> Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,05963	€ 5,10012	€ 6,15975	
<b>15</b> Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 0,48861	€ 2,34992	€ 2,83853	
<b>16</b> Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,64166	€ 3,07112	€ 3,71278	
<b>17</b> Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,58868	€ 3,08837	€ 3,67705	
<b>18</b> Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	€ 0,42385	€ 2,33267	€ 2,75652	
<b>19</b> Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,58279	€ 3,08837	€ 3,67116	
<b>20</b> Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,54159	€ 2,59837	€ 3,13996	
<b>21</b> Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,48272	€ 2,31369	€ 2,79641	
<b>22</b> Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,69027	€ 12,30862	€ 14,99890	
<b>23</b> Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,85510	€ 13,72686	€ 16,58196	
<b>24</b> Bar, caffè, pasticceria	€ 1,74250	€ 7,74336	€ 9,48585	
<b>25</b> Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 1,07140	€ 4,67569	€ 5,74709	
<b>26</b> Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,90657	€ 4,34787	€ 5,25444	
<b>27</b> Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,27895	€ 15,75932	€ 19,03827	
<b>28</b> Ipermercati di generi misti	€ 0,91834	€ 4,42379	€ 5,34213	
<b>29</b> Banchi di mercato generi alimentari	€ 2,06038	€ 9,90349	€ 11,96387	
<b>30</b> Discoteche, night club	€ 0,61223	€ 2,98485	€ 3,59708	

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata: 30/09/2023
- seconda rata: 30/11/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2023;

Visto il nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli n. 9 (Canini, Cavalli, Contessa, Colossi, Pinsi, Simonelli, Barilari, Gandini, Boldrini) astenuti n.3 (Cristini, Tomasoni, Forzanini) contrari n.0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,18872	€ 74,64465
2 componenti	€ 0,22175	€ 134,36035
3 componenti	€ 0,24770	€ 149,28929
4 componenti	€ 0,26893	€ 186,61162
5 componenti	€ 0,29016	€ 231,39839
6 o più componenti	€ 0,30668	€ 253,79181

  

UTENZE NON DOMESTICHE			
Attività	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa € / mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,31494	€ 1,51485	€ 1,82980
2 Cinematografi e teatri	€ 0,21487	€ 1,03521	€ 1,25008
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,30023	€ 1,44929	€ 1,74952
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,51804	€ 2,48795	€ 3,00599
5 Scuole privati e oratori	€ 0,22370	€ 1,06971	€ 1,29341
6 Esposizioni, autosaloni	€ 0,20015	€ 0,97310	€ 1,17325
7 Alberghi con ristorante	€ 0,96544	€ 4,64118	€ 5,60662
8 Alberghi senza ristorante	€ 0,59751	€ 2,87098	€ 3,46849
9 Case di cura e riposo	€ 0,73585	€ 3,52661	€ 4,26246
10 Ospedali	€ 0,62989	€ 3,04006	€ 3,66995
11 Uffici, agenzie	€ 0,62989	€ 3,02971	€ 3,65960
12 Banche ed istituti di credito e studi professionali	€ 0,62989	€ 3,02971	€ 3,65960
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 0,70642	€ 2,81232	€ 3,51873
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,05963	€ 5,10012	€ 6,15975
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 0,48861	€ 2,34992	€ 2,83853
16 Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,64166	€ 3,07112	€ 3,71278
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,58868	€ 3,08837	€ 3,67705
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	€ 0,42385	€ 2,33267	€ 2,75652
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,58279	€ 3,08837	€ 3,67116
20 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,54159	€ 2,59837	€ 3,13996
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,48272	€ 2,31369	€ 2,79641
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,69027	€ 12,30862	€ 14,99890
23 Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,85510	€ 13,72686	€ 16,58196
24 Bar, caffè, pasticceria	€ 1,74250	€ 7,74336	€ 9,48585
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 1,07140	€ 4,67569	€ 5,74709
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,90657	€ 4,34787	€ 5,25444
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,27895	€ 15,75932	€ 19,03827
28 Ipermercati di generi misti	€ 0,91834	€ 4,42379	€ 5,34213
29 Banchi di mercato generi alimentari	€ 2,06038	€ 9,90349	€ 11,96387
30 Discoteche, night club	€ 0,61223	€ 2,98485	€ 3,59708

- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
  - prima rata: 30/09/2023
  - seconda rata: 30/11/2023
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2023;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con successiva e separata votazione unanime, resa per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
Riccardo Canini**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Silvio Masullo**

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Silvio Masullo**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Silvio Masullo**

---